



COMUNE di NOVARA

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio, Tributi, Patrimonio, Personale, Organizzazione dei Servizi Comunali, Aziende Partecipate, Società di Capitali, Polizia Municipale, Informatizzazione ed Innovazione)

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA 1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IN DATA 16 FEBBRAIO 2024
L'anno duemilaventiquattro ed il giorno 16 del mese di FEBBRAIO alle ore 9,00 (nove e zero) in Novara, Via Fratelli Rosselli n. 1, sede del Comune di Novara, presso la Sala Consiliare

SI E' RIUNITA

la 1^a Commissione Consiliare Permanente per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. **MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DI NATURA FISCALE ANNO 2024**
2. **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2024 – SECONDA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL TRIBUTO.**

PRESIDENZA E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Assume la Presidenza della Commissione il Presidente della 1^a Commissione Rossano Pirovano e svolge le funzioni di Segretario redigente il presente verbale l'istruttore amministrativo Sig.ra Sonia Capellini;

sono presenti i Commissari Signori: Allegra, Crivelli, Fonzo, Freguglia, Iacopino, Iodice, Pasquini, Ragno, Eempio, Napoli (in sostituzione di Prestinicola) Gambacorta, Stangalini;

- sono assenti i Commissari Signori: Baroni, Picozzi, Gagliardi, Renna, Prestinicola

- è presente l'Assessore al Bilancio Moscatelli Silvana;

- è altresì presente il Dr. Filippo Daglia Dirigente Servizio Bilancio e il Dott. Marco Lendaro Dirigente del Settore Tributi

- la presente Commissione è stata regolarmente convocata a norma del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, con convocazione prot. n. 18660/2024 del 13/02/2024

Ciò constatato il Presidente

DICHIARA

validamente costituita la Commissione ed atta a discutere sul sopra riportato ordine del giorno.

Il Presidente Pirovano introduce l'ordine del giorno della seduta e cede la parola all'assessore Moscatelli per l'illustrazione della proposta di deliberazione ascritta al punto 1.

L'Assessore Moscatelli spiega il contenuto della delibera e con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026; con Decreto del Ministro dell'Interno del 22/12/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 15/03/2024. In data 04/01/2024 è entrato in vigore il nuovo testo del D.Lgs. 546/1992 (Disposizioni sul processo Tributario), come modificato dal D.Lgs. n. 220 del 30/12/2023, che ha abrogato l'obbligo del reclamo-mediazione tributaria per le liti di valore non superiore ad €50.000,00, di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992; in data 18/01/2024 è entrato in vigore il nuovo testo dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000), come modificato dal D.Lgs. n. 219 del 30/12/2023 "Modifiche allo Statuto dei Diritti del Contribuente"; si rende dunque necessario adeguare il Regolamento Generale delle Entrate di Natura Fiscale alle novità introdotte

dalle citate leggi, qui oltre indicate e meglio specificate nell'allegata Tavola Sinottica di modifica del Regolamento:

l'introduzione del principio di proporzionalità del procedimento tributario, attraverso il bilanciamento tra la protezione dell'interesse alla percezione del tributo e la tutela dei diritti fondamentali del contribuente; l'introduzione del diritto del contribuente all'unicità dell'azione accertativa per ogni periodo d'imposta; l'introduzione del contraddittorio preventivo con il contribuente, da attivarsi obbligatoriamente prima dell'emissione di ogni atto autonomamente impugnabile; l'introduzione del diritto di accesso alla documentazione amministrativa tributaria; l'introduzione della nuova disciplina in materia di autotutela, che viene declinata in: autotutela obbligatoria, ovvero l'obbligo dell'amministrazione di annullare l'atto viziato nei casi tassativamente individuati dalla norma (sostanzialmente riconducibili ad ipotesi di evidenti errori), con facoltà del contribuente di impugnare il diniego di autotutela sia qualora emesso con provvedimento espresso, sia ove formatosi per silenzio-diniego;

autotutela facoltativa, ovvero la possibilità per l'amministrazione di annullare l'atto viziato nei casi non ricadenti nell'autotutela obbligatoria, con facoltà del contribuente di impugnare il diniego di autotutela solo se emesso con un provvedimento espresso;

l'abrogazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, che, in conseguenza dell'introduzione del nuovo contraddittorio preventivo, si riduce ad un'inutile duplicazione della fase di contraddittorio, avendo i due istituti la medesima finalità, ovvero quella di definire la materia imponibile in accordo

con il contribuente; l'abrogazione dell'obbligo del reclamo-mediazione tributaria per le liti di valore non superiore ad €50.000,00

Il presidente esamina il punto 2 dell'odg e passa la parola all'Assessore Moscatelli che argomenta nel dettaglio la delibera spiegando che: l'art. 1, commi commi 738-783 della Legge 160/2019, di disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU);

l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che i regolamenti e le delibere di determinazione

delle aliquote dell'IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) che prevede che gli enti locali deliberino il proprio bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno;

l'art. 1, comma 767, legge n. 160/2019, come modificato dalla legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022 comma 837 lettera b), che stabilisce: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755".

spiega inoltre che l'art. 1 comma 71 della Legge n. 213 del 30/12/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha di fatto introdotto nuove esenzioni IMU per gli Enti non Commerciali, attraverso una norma di interpretazione autentica dell'art. 1 comma 759 lettera g) della Legge n. 160 del 27/12/2019, che prevede:

gli immobili appartenenti agli Enti non Commerciali (intendendosi per E.N.C. gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana) si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato ad un altro Ente non Commerciale funzionalmente o strutturalmente collegato al comodante, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente attività non commerciali di tipo assistenziale, previdenziale, sanitario, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; gli immobili appartenenti agli Enti non Commerciali si intendono utilizzati anche quando sono strumentali alle destinazioni non commerciali, anche in assenza di esercizio attuale delle attività, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità;

la portata innovativa della norma consiste nella possibilità di considerare ora esenti dall'IMU non solo gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dagli Enti non Commerciali, ma anche quelli:

dati in comodato da Ente non Commerciale ad altro Ente non Commerciale funzionalmente o strutturalmente collegato al comodante (fino ad oggi era invece richiesto in modo tassativo il requisito dell'utilizzo diretto, ed erano dunque esclusi da esenzione gli immobili locati o dati in comodato);

• temporaneamente inutilizzati per assenza di esercizio attuale delle attività (fino ad oggi era invece richiesto in modo tassativo il requisito dell'utilizzo effettivo, ed erano dunque esclusi da esenzione gli immobili vuoti o inutilizzati);

pertanto è necessario adeguare l'art. 13 del Regolamento IMU come segue:

• alla lettera g), che disciplina l'esenzione dall'IMU per gli Enti non Commerciali, è necessario inserire il richiamo alla nuova norma di interpretazione autentica, che ne estende la portata anche alle nuove fattispecie del comodato tra Enti non Commerciali e degli immobili appartenenti ad Enti non Commerciali temporaneamente inutilizzati;

• dalla disciplina della lettera h) è necessario escludere i comodati tra Enti non Commerciali che, per effetto della novella legislativa, sono ora soggetti ad una disciplina ad hoc; la lettera h) resta pertanto applicabile solo nel caso in cui il comodante sia un soggetto diverso da un Ente non Commerciale (ad esempio un privato che concede il comodato gratuito al Comune di Novara, ad altro ente territoriale o ad un Ente non Commerciale)

la Consigliera Allegra chiede se la direttiva europea relativa al pagamento imu che ha spiegato l'Assessore vale anche per il De Pagave. E L'assessore chiede a Lendaro di rispondere tecnicamente e il Dirigente conferma che il De Pagave paga Imu

Al termine del suo intervento, null'altro essendovi da discutere e non avendo chiesto la parola nessuno dei partecipanti, il Presidente Pirovano dichiara chiusi i lavori della Commissione alle ore 10:20

Letto, approvato e sottoscritto.

La Segretaria
Sig.ra Sonia Capellini

IL PRESIDENTE DELLA 1^a COMMISSIONE
Rossano Pirovano